CAMERA DEI DEPUTATI N. 2328-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Tremelloni, *presidente;* Sailis e Santi, *vicepresidenti;* Bontade Margherita e Miceli, *segretari;* Amendola Giorgio, Arcaini, Biasutti, Bonino, Cappugi, Cavallari, Colitto, Di Vittorio, Gatto, Mancini, Matteucci, Melis, Polano, Pugliese, Russo Perez, Salizzoni, Terranova Corrado, Valandro Gigliola, Vicentini, e Garlato, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(ALDISIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO

(VANONI)

nella seduta del 20 novembre 1951

Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione riguarda l'azione governativa riservata al Ministero dei lavori pubblici, nel campo delle provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1951.

Il quadro generale dell'immane disastro che ha colpito alcune regioni della nostra Italia, in modo particolare la zona del Polesine, è chiaro agli occhi di tutti, sicché non è necessario che esso venga in questa sede rievocato. Data l'impossibilità di conoscere, anche in via approssimativa, l'entità dei danni subìti, e data la fluidità della situazione, suscettibile ancora, purtroppo, di ulteriori aggravamenti fintantoché non sarà esaurito il deflusso delle acque di esondazione, sembra logico indirizzare l'esame del presente disegno di legge alla natura dei provvedimenti in esso predisposti e alla procedura prevista per la loro attuazione.

I provvedimenti in oggetto possono dividersi in tre categorie:

a) interventi a totale carico dello Stato;

b) interventi a parziale carico dello Stato, con anticipazione totale delle somme necessarie e successivo recupero di quote determinate;

c) interventi sotto forma di contributi.

Sono previsti a totale carico dello Stato:

1°) gli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e cioè opere a tutela della pubblica incolumità e della pubblica igiene, ripristino provvisorio di transiti, costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto;

2°) la riparazione dei danni a tutte le opere pubbliche di conto dello Stato;

3°) la riparazione dei danni alle opere idrauliche di seconda categoria, per le quali lo Stato concorre normalmente col 50 per cento della spesa;

4°) la riparazione dei danni agli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, alle scuole materne ed elementari, alle case comunali, alle chiese parrocchiali e relative case canoniche, alle strade comunali e provinciali allaccianti i comuni al capoluogo di provincia o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;

5°) la costruzione di case a carattere economico, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

6°) le opere di consolidamento degli abitati pericolanti, o il loro trasferimento in altra sede, autorizzandosi in questo caso anche la costruzione dei servizi indispensabili alla vita civile (viabilità, acquedotto, fognature, scuole, chiesa, cimitero).

Sono previsti a parziale carico dello Stato, con anticipazione totale delle somme necessarie:

1°) la riparazione dei danni alle opere idrauliche di terza categoria, per le quali è previsto il recupero delle quote di competenza dei Consorzi idraulici interessati, nelle misure e nei modi previsti dalla vigente legislazione in materia;

2°) la riparazione dei danni agli ospedali e agli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, che siano proprietà di provincie, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero da parte dello Stato del 30 per cento della spesa in trenta annualità costanti senza interessi a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si sarà redatto il verbale di collaudo. La Commissione ha ritenuto di introdurre al testo governativo un emendamento aggiuntivo, che contempla la esclusione del recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari;

3°) la riparazione dei danni alle strade provinciali e comunali riconosciute necessarie, salvo recupero del 50 per cento della spesa con le modalità previste per gli ospedali ed edifici di assistenza e beneficenza. Il provvedimento si riferisce a quelle strade non statali che, pur non essendo assolutamente indispensabili come quelle allaccianti i comuni al capoluogo di provincia o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino, per le quali è prevista la riparazione a totale carico dello Stato, rappresentano tuttavia un elemento necessario al normale svolgimento della vita, sì che la loro inefficienza ne ritarderebbe la ripresa.

Infine, tra i provvedimenti della terza categoria, il disegno di legge prevede:

1°) la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto, vale a dire di quegli edifici di proprietà degli enti locali che non siano già contemplati nelle categorie precedenti (per esempio, edifici adibiti a scuole medie) e di quegli edifici di culto che non siano sedi parrocchiali;

2°) la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, adibiti ad uso di abitazione.

Questo argomento è stato in Commissione ampiamente dibattuto. ed ha dato luogo alla modifica più sostanziale del disegno di legge governativo, il cui testo, alla lettera in oggetto, è stato completamente sostituito. Si è ritenuto anzitutto di dover ammettere a contributo oltre alle opere di ricostruzione, anche quelle di riparazione, per le quali del resto il Governo ha ammesso trattarsi di omissione derivante da semplice svista. Si sono ammessi poi al beneficio del contributo, assieme ai fabbricati urbani adibiti ad uso di abitazione, anche quelli adibiti ad esercizio artigianale, gli uni e gli altri limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso.

In quanto alla misura del contributo, la Commissione ritenne unanimemente non potersi accogliere il criterio della percentuale unica, ma essere necessaria, per esigenze di giustizia distributiva, una discriminazione in rapporto alla variabile situazione economica dei danneggiati. Si volle innanzi tutto rico-

noscere il diritto al risarcimento quasi integrale dei danni in favore dei poverissimi, di quei proprietari, cioè, non iscritti ai ruoli né di ricchezza mobile, né di complementare, che non abbiano altra proprietà edilizia, non danneggiata, oltre quella cui si riferisce il contributo, e che non abbiano un reddito dominicale superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943: in questi casi il contributo sarà corrisposto nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione o la ricostruzione.

Riferendo poi il contributo, per gli altri danneggiati, al reddito imponibile accertato ai fini della imposta complementare, la Commissione ritenne opportuno fare una ulteriore discriminazione, ammettendo al contributo del 70 per cento della spesa i proprietari inscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 100.000; riducendo il contributo al 40 per cento della spesa per i proprietari inscritti nei ruoli come sopra per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000. I limiti del reddito sopra indicati vennero determinati, in rapporto alle rispettive percentuali di contributo, in seguito ad esame dei redditi risultanti dai ruoli dell'anno 1949.

Venne inoltre riconosciuta la necessità di contemplare il caso di danneggiati prestatori di opera subordinata, i quali possono non apparire inscritti n ei ruoli di ricchezza mobile, perché soggetti per tale titolo a trattenuta da parte dei datori di lavoro; ma possono avere altri redditi non di lavoro per i quali figurano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare. Qualora i redditi non di lavoro portino ad un imponibile superiore a lire 150 mila, evidentemente viene meno il diritto a qualsiasi categoria di contributo; in caso diverso verrà concesso il contributo più basso del 40 per cento della spesa, anche se il reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore alle lire 100.000; ciò evidentemente per tener conto del coacervo di redditi di lavoro con redditi di altra natura.

Infine, in armonia con la introduzione della prima categoria di danneggiati, cui compete il contributo del 90 per cento della spesa, è stato disposto che il contributo stesso non possa in ogni caso superare la somma di lire 300.000 a vano per la categoria suddetta, fermo restando per le altre due categorie il massimo di lire 200.000 a vano, e — per tutte le categorie — il massimo complessivo di lire 1.600.000 per ciascun proprietario.

Quanto fino ad ora esposto è contemplato nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Passiamo ora agli articoli successivi: l'articolo 2 si riferisce alle opere di consolidamento o al trasferimento di abitati, autorizzando il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, a determinare con proprio decreto quali siano gli abitati soggetti a consolidamento o a trasferimento, e demandando al competente Provveditorato alle opere pubbliche l'approvazione dei piani regolatori di trasferimento, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

L'articolo 3 assume particolare importanza, in quanto comprende alcune norme tendenti a semplificare al massimo le procedure, sia attribuendo ai Provveditorati alle opere pubbliche la gestione delle opere e la concessione dei contributi, sia facoltizzando i Provveditorati stessi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad affidare l'esecuzione delle opere agli enti interessati, quando possiedano una adeguata attrezzatura tecnica, riservandosi di esercitare, a mezzo degli Uffici del Genio civile, la vigilanza sui lavori, e di provvedere alla conferma e al pagamento degli acconti, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

La Commissione ha ritenuto di dover modificare il comma terzo del testo governativo, che consentiva indiscriminatamente la esecuzione dei lavori oggetto della presente legge attraverso licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Si è ritenuto di consentire tale formula solo per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, prescrivendo di regola per tutti gli altri lavori la gara di appalto o la licitazione privata, ammettendo che soltanto in via eccezionale il Ministro, riconosciuta la necessità, possa autorizzare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia.

Va ricordato a questo punto che la Commissione ha ritenuto opportuno indicare a fianco del Provveditorato o dei Provveditorati ale opere pubbliche anche il Magistrato alle acque, onde consentire che detto Istituto, investito in quanto tale della esecuzione delle opere in oggetto, possa approvare i relativi progetti senza limitazione di importo, evitando di dover inviarli per l'approvazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici con evidente notevole risparmio di tempo.

Ciò è importante soprattutto nei riguardi dei lavori di riparazione delle opere di conto dello Stato, e in genere delle opere idrauliche, per le quali devono prevedersi progetti di importi notevolmente superiori a quelli di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

L'articolo 4 prevede che i lavori da eseguirsi a norma della presente legge siano dichiarati di pubblica utilità, e quindi urgenti e indifferibili a tutti gli effetti. Il secondo comma tende a semplificare ulteriormente la procedura, togliendo l'obbligo di tutti i pareri del Consiglio di Stato previsti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'articolo 5 contempla per gli atti e contratti relativi alle opere in oggetto la consueta esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, prescrivendo che ogni atto o contratto debba contenere la dichiarazione contestuale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge,. e stabilendo la non applicabilità dei diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.

L'articolo 6 prevede un primo stanziamento di lire 20 miliardi per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge. Verranno prelevati 8 miliardi dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 (fondo lire) e gli altri 12 miliardi dalle entrate derivanti dall'addizionale alle varie imposte e sovrimposte, predisposta con disegno di legge già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato.

È evidente l'assoluta insufficienza di questi fondi, di fronte alle reali necessità: non dobbiamo, però, dimenticare che questo disegno di legge è stato predisposto d'urgenza dal Governo fin dai primi giorni delle alluvioni e costituisce il massimo sforzo del momento, nella evidente preoccupazione di far muovere il meccanismo dell'intervento statale nel più breve tempo possibile e in misura indubbiamente cospicua; la legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sul prestito nazionale è prova certa che il Governo ha avuto tempestivamente coscienza della gravità della situazione e della necessità di ricorrere a misure di emergenza per farvi fronte. Del resto la relazione ministeriale al disegno di legge e lo stesso articolo 6 del testo legislativo affermano che trattasi di un primo stanziamento, e che per altre eventuali occorrenze si provvederà appunto con il ricavato del prestito. Non ci si deve, quindi, in questa sede preoccupare soverchiamente della entità di questo primo finanziamento, augurandoci che, nelle more della predisposizione e dell'approvazione di nuove adeguate disponibilità, in rapporto alle successive constatazioni sulla effettiva entità dei danni da riparare, questi 20 miliardi vengano impiegati nel più breve tempo, e nel miglior modo possibile.

Per completare, l'articolo 7 del disegno di legge autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nei bilanci competenti, e a stabilire anche le somme da destinarsi agli oneri di carattere generale, dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

È necessario ora accennare ad un altro importante problema discusso in seno alla Commissione; si è posta la domanda: chi assicurerà agli interessati, enti pubblici o privati che siano, il reperimento a condizioni convenienti delle somme corrispondenti alla percentuale di spesa che rimarrà a loro carico?

Il problema si è posto sia in relazione al presente disegno di legge, sia in relazione a quello presentato dal Ministro dell'agricoltura.

Di fronte alla grave crisi del mercato del credito, già parecchie disposizioni legislative, obbiettivamente ottime, trovano una forte remora nella loro pratica applicazione proprio per questa penosa situazione creditizia. L'onorevole Ministro del tesoro, interessato in proposito, ha trovato modo di mettere a disposizione degli Istituti di credito agrario la somma di lire cinque miliardi, per garantire la concessione di mutui agli alluvionati per il ripristino delle aziende agricole. È vero che il denaro impiegato nella riparazione o ricostruzione di fabbricati non costituisce investimento altrettanto produttivo: non possiamo tuttavia non auspicare un efficace intervento dello Stato anche in questo campo, affinché non succeda che il mancato reperimento da parte dei privati delle somme di loro competenza renda vana la concessione dei contributi statali e impedisca, o comunque ritardi, la riparazione dei danni.

La Commissione, contemporaneamente ai disegni di legge governativi ha esaminato anche le varie proposte di legge di iniziativa parlamentare, e in particolare quella di iniziativa dei colleghi onorevoli Di Vittorio, Santi e Novella (Stampato n. 2325).

Per quel che riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici, si è constatato che i concetti contenuti in tale proposta di legge si ritrovano tutti, e nella maggior parte dei casi in alto grado di concordanza, nel presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi ! La vostra Commissione speciale, affrontando una intensità di lavoro veramente eccezionale, ha esaminato profondamente e coscienziosamente questi provvedimenti, con la mente e con il cuore sempre rivolti alle disgraziate popolazioni colpite da sì grave calamità, nell'ansia di recare loro nel più breve tempo la maggiore possibile assistenza.

Si è rivelata fra i commissari unanimità di intenti, di sentimenti, di vedute veramente confortante, quale ci auguriamo si rinnovi in Assemblea plenaria. Con questo voto vi invitiamo, onorevoli colleghi, a dare a questo disegno di legge la vostra approvazione.

GARLATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi salvo ricupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;

e) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie non abbienti rimaste senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di provincie, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo;

g) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo ricupero della metà della spesa nei modi di cui alla precedente lettera *f*);

h) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di provincie, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari.

g) *identico;*

h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta

ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

i) alla concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata adibiti ad uso di abitazione, purché il reddito imponibile del proprietario, accertato ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1950 non superi le lire 800.000. Il sussidio non potrà superare la somma di lire 200.000 a vano né, nel complesso, la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario;

l) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura e del cimitero.

ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

i) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata adibiti ad uso di abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati:

1°) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943;

2°) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 100 mila;

3°) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150 mila.

Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle lire 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente numero 3°).

Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente numero 1°) e di lire 200 mila a vano per gli altri; né, complessivamente, potrà superare la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;

l) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero.

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera *l*) siano da consolidare o trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

ART. 3.

La gestione delle opere e la concessione dei sussidi previsti dalla presente legge sono attribuite ai Provveditorati alle opere pubbliche.

È in facoltà dei Provveditorati stessi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempreché questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati, a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo o dalla liquidazione dei lavori.

Ai lavori da eseguire in base alla presente legge può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

ART. 4.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 2.

Identico.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

ART. 3.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque.

È in facoltà dei Provveditorati stessi e del Magistrato alle acque, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempreché questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati e il Magistrato alle acque, a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvederà con gare di appalto o a licitazione privata. Solo in casi eccezionali, riconosciutane la necessità, il Ministro potrà autorizzare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente légge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi:

per 8 miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

per 12 miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge...

Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico da autorizzarsi con apposita legge e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

ART. 6.

Identico.

Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325 e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

ART. 7.

Identico.